

Spett.li

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma (RM)

**Direzione Generale della
Programmazione sanitaria**

Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma (RM)

**Direzione Generale dei
Dispositivi Medici e del
Servizio farmaceutico**

Viale Giorgio Ribotta 5
00144 Roma (RM)

Regione Abruzzo

Via Leonardo da Vinci 6
67100 L'Aquila (AQ)

Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro 4
85100 Potenza (PZ)

Regione Calabria

Cittadella Regionale - Viale
Europa, Località Germaneto
88100 Catanzaro (CZ)

Regione Campania

Via S. Lucia, 81
80132 Napoli (NA)

Regione Emilia Romagna

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna (BO)

**Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia**

Piazza Unità d'Italia 1
34121 Trieste (TS)

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma (RM)

Regione Liguria

Piazza De Ferrari 1
16121, Genova (GE)

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano (MI)

Regione Marche

Via Gentile da Fabriano 9
60125 Ancona (AN)

Regione Molise

Via Genova 11
86100 Campobasso (CB)

Regione Piemonte

Piazza Castello 165
10121 Torino (TO)

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 33
70121 Bari (BA)

**Regione Autonoma della
Sardegna**

Viale Trento 69
09123 Cagliari (CA)

Regione Siciliana

Piazza Indipendenza 21
90129 Palermo (PA)

Regione Toscana

Piazza Duomo 10
50122 Firenze (FI)

Regione Umbria

Corso Vannucci 96
06121 Perugia (PG)

**Regione Autonoma Valle
d'Aosta**

Piazza A Deffeyes 1
11100 Aosta (AO)

Regione Veneto

Sestriere Dorsoduro 3901
30123 Venezia (VE)

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Dante 15
38122 Trento (TN)

Provincia Autonoma di Bolzano

Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano (BZ)

Via PEC agli indirizzi: atti.giudiziari@postacert.sanita.it; gab@postacert.sanita.it; seggen@postacert.sanita.it; dgprog@postacert.sanita.it; dgfdm@postacert.sanita.it; contenzioso@pec.regione.abruzzo.it; ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it; AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it; capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it; us01@pec.regione.campania.it; attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it; regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it; protocollo@regione.lazio.legalmail.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; presidenza@pec.regione.lombardia.it; regione.marche.protocollogiunta@emarche.it; regionemolise@cert.regione.molise.it; gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it; avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it; pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it; segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it; assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it; regionetoscana@postacert.toscana.it; regione.giunta@postacert.umbria.it; sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it; segretario_generale@pec.regione.vda.it; protocollo.generale@pec.regione.veneto.it; presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it; anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it; adm@pec.prov.bz.it; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-quater, ord. 14.06.2023, n. 3859 – payback dispositivi medici. Eppendorf s.r.l. / Min. Salute + altri (n.r.g. 2552/2023).

Istanza di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti web delle Amministrazioni evocate in giudizio

Spett.li Amministrazioni,
con giudizio pendente innanzi alla Sez. III-quater del TAR Lazio – Roma con r.g. n. 2552/2023, Eppendorf s.r.l. ha impugnato il provvedimento della Regione Abruzzo avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme *ex art. 9-ter*, d.l. 78/2015 (c.d. *payback*), riferibili ai contratti pubblici di fornitura di dispositivi medici eseguiti negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; nonché ogni ulteriore atto connesso e/o presupposto, ivi compresi i precedenti provvedimenti attuativi *ex art. 9-ter*, d.l. 78/2015.

In particolare, con il predetto ricorso Eppendorf s.r.l. ha impugnato:

- la determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni

2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo;

- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente:

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;

- l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.

Il ricorso è stato proposto contro il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Affari Regionali - Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché contro le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché nei confronti di Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. e di AB Analitica S.r.l., tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Con ordinanza presidenziale n. 3859, del 14.06.2023, comunicata in pari data, il Presidente della sez. III-quater del TAR Lazio - Roma ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle Vostre spettabili amministrazioni intime, nei confronti degli enti e soggetti *infra* indicati, precisando che detta autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Tale notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti web di tutte le Vostre spett.li Amministrazioni, **entro 30 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza presidenziale (avvenuta il 14 giugno 2023)**, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- **l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione III-*quater*, n.r.g. 2552/2023;
- **il nome di parte ricorrente:** Eppendorf s.r.l. (C.F. 10767630154), con sede a Milano in via privata Roberto Bracco n. 6,
- **l’indicazione delle Amministrazioni intime:** Ministero della Salute; Ministero dell’Economia e delle Finanze; Presidenza del Consiglio dei ministri; Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Affari Regionali, Conferenza Permanente

Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- **il testo integrale del ricorso** allegato alla presente comunicazione;
- **l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;**
- **l'indicazione del numero dell'ordinanza in oggetto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-*quater*, ord. 14.06.2023, n. 3859;

Unitamente a tali informazioni, codeste Amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali copia:

- 1) dell'ordinanza in oggetto, emessa dal T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-*quater*, 14.06.2023, n. 3859 ivi allegata;
- 2) del ricorso.

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, codeste spett.li Amministrazioni

- non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che decide sulla causa, la documentazione ivi inserita;
- dovranno inoltre rilasciare alla scrivente Società un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- dovranno, infine, curare che sull'*home page* del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza in oggetto (T.A.R. Lazio-Roma, ord. 14.06.2023, n. 3859 ivi allegata).

Si chiede dunque cortesemente a codeste spett.li Amministrazioni di dare esecuzione urgente all'ordinanza in oggetto entro 30 (trenta) giorni dal 14 giugno 2023, secondo le modalità sopra esposte, con l'avvertimento che, in caso di ritardo, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Si resta in attesa del riscontro alla presente istanza tramite **rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione**, in base a quanto ordinato dal T.A.R..

In attesa, porgiamo

Distinti saluti.

Catania, 23 giugno 2023

Avv. Giovanni Mania
Avv. Stefano Fernando Giberti
Avv. Francesca Romana Correnti